COSTITUZIONE E STATUTI

DELLA

BANCA AGRICOLA

FONDATA IN TORINO

COSTITUZIONE

DELLA

BANCA AGRICOLA

FONDATA IN TORINO

L'anno mille ottocento sessantacinque, alli venti di gennaio, circa le due pomeridiane, in Torino, nello studio da me Notaio tenuto in via dell'Arsenale, num. 14, piano primo.

Avanti me Augusto Perussia regio Notaio alla residenza di questa Città, ed alla presenza delli signori Luigi Luciano, nato in Torino e Luigi Didier, a Coblenz (Prussia), entrambi domiciliati in questa città di Torino, testimonii idonei richiesti astanti ed a me colli signori Comparenti cogniti.

Sono personalmente comparsi li Signori:

Cav. Leone CARPI del vivente Lazzaro, nato a Cento Ferrarese, domiciliato a Torino;

Geometra Vincenzo BELLANA fu Stefano, nato a Castellazzo, dimorante ad Alessandria;

Cav. Luigi GIUDICE fu Cav. Ambrogio, nato a Torino;

Marchese Venceslao MASSIMINO di Ceva fu Marchese Casimiro, nato a Torino;

Banchiere Alessandro MALVANO fu Samuel, nato a Torino;

Cav. Professore Giusto Emanuele GARELLI fu Pietro, nato a Torino;

Cav. Gioanni CAGNASSI fu Filippo, nato ad Orbassano;

Conte Luigi FRANCHI di Pont fu Conte Giuseppe, nato a Torino;

Cav. Avvocato Vincenzo ROSSI fu Cav. Tommaso, nato a Novara;

Questi sette domiciliati a Torino.

Li quali signori comparenti, essendosi proposto di fondare una Società Anonima sotto la denominazione di **BANCA AGRICOLA**, con sede in Torino, all'oggetto di formalmente costituire tale Società, mi richiedono di far constare per atto pubblico di quanto segue:

I.

È costituita una Società Anonima sotto la denominazione di *Banca Agricola*, composta delli fondatori sovra nominati, di quelli che anche non comparsi in quest'atto hanno sottoscritto gli Statuti della medesima, portanti la data di ieri, non che di quelli che altrimenti faranno legalmente adesione fra giorni dieci agli Statuti medesimi, con che il numero di tutti li fondatori non ecceda quello di sedici, e di tutti gli altri possessori delle azioni che verranno emesse a termini degli Statuti di detta Società.

II.

La Società Anonima sovra costituita, sarà retta e regolata dallo Statuto organico sociale che verrà infra inserto, portante la data di ieri, stato firmato dalli signori Soci fondatori comparenti, e da quegli altri che già avendo fatta adesione al medesimo, ancorchè non presenti, sono riconosciuti fondatori.

III.

Questa Società Anonima avrà la sede in Torino, e sarà necessariamente subordinata all'approvazione ed autorizzazione del Governo.

IV.

Copia autentica di quest'Atto, ed inserti Statuti, non che del verbale di definitiva costituzione della Società, sarà depositata al Tribunale di Commercio in questa Città sedente.

Richiesto, ricevo quest'Atto il quale ho letto pronunciando il contenuto in esso a chiara ed intelligibile voce alli signori comparenti in presenza delli signori testi, li quali tutti meco sottoscrivono.

Per l'Insinuazione alla tassa;

Sottoscritti all'originale

Leone Carpi
Geometra Vincenzo Bellana
Luigi Giudice
Venceslao Massimino
Alessandro Malvano
Giusto Emanuele Garelli
Gioanni Cagnassi
Luigi Franchi
Vincenzo Rossi
Luciano Luigi, testimonio
Didier Luigi, testimonio

Scritto di carattere mio sopra due fogli, copre facciate quattro e le suestese linee della presente.

Gli Statuti inserti sono scritti sopra sette fogli e coprono facciate ventiquattro meno linee sei in bianco.

E manualmente

AUGUSTO PERUSSIA, Notaio.

STATUTI

DELLA

BANCA AGRICOLA

FONDATA IN TORINO

TITOLO I.

Basi e durata della Società.

Articolo 1. È costituita in Torino fra i possessori delle azioni infra create una Società Anonima che sotto il nome di Banca Agricola ha per iscopo di applicare largamente i beneficii del credito all'agricoltura ed alle industrie a questa affini.

La durata della Società è di trent'anni e può essere prorogata.

Art. 2. Il capitale sociale consiste in **cinque milioni** di lire, divisi in dieci serie d'azioni di lire duecentocinquanta, formanti ciascuna serie la somma di lire cinquecentomila.

Le serie d'azioni saranno emesse per ordine successivo, per modo che la Società s'intende costituita coll'emissione e la soscrizione completa della prima serie e non si può passare all'emissione di una serie ulteriore se non dopo la soscrizione di tutte le azioni della serie precedente.

Art. 3. Le due prime serie d'azioni saranno emesse per semplice deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, pubblicata nel *Giornale Ufficiale del Regno* ed in quello *Ufficiale della Provincia di Torino*: L'emissione delle ulteriori serie seguirà per deliberazione dell'Assemblea Generale, pubblicata negli stessi modi.

Le nuove azioni non potranno essere emesse al dissotto del valore nominale e saranno ripartite di preferenza per un terzo fra i Fondatori della presente Società in proporzione del valore che ciascuno di essi ha contribuito, e per gli altri due terzi fra i portatori delle azioni in corso e in proporzione di queste.

Per l'applicazione di questa preferenza, i Fondatori della Società saranno avvisati a domicilio; i portatori delle azioni si intenderanno bastantemente diffidati con tre successive pubblicazioni nel *Giornale Ufficiale del Regno* e in quello della *Provincia*, e il termine per far valere i diritti degli uni e degli altri sarà perentoriamente di otto giorni a computarsi dalla data dell'ultima pubblicazione.

Art. 4. Le azioni debbono essere pagate per un quinto nell'atto della soscrizione, e per gli altri quattro quinti in tante rate bimestrali da computarsi dall'ultima pubblicazione dell'emissione e costituenti altrettante scadenze fisse di due mesi in due mesi senza uopo di altro avviso.

Potrà il Consiglio d'Amministrazione stabilire, ove il creda, pel pagamento delle serie, successive alla prima, altre scadenze.

Art. 5. Ogni versamento in ritardo importerà di pien diritto la decorrenza dell'interesse al sei per cento a carico dell'Azionista.

Scorso un mese dalla scadenza d'ogni rata di pagamento, la Società può far vendere le azioni non pagate per mezzo di Agente di Cambio a rischio e pericolo dell'Azionista senza che s'intenda rinunciato ad esperire contro di questo dei mezzi ordinarii di giustizia.

I titoli venduti, come sovra, sono nulli e ne saranno rilasciati altri ai compratori sotto i medesimi numeri.

Art. 6. I versamenti sono giustificati da un certificato provvisorio nominativo che all'epoca dell'ultimo versamento verrà commutato nel titolo definitivo dell'azione.

I certificati provvisorii si negoziano con un trapasso a tergo, mediante l'intervento di un Agente di Cambio.

Il soscrittore è tenuto personalmente in ogni caso verso della Società fino a che sia compiuto il pagamento del terzo quinto.

Art. 7. I titoli definitivi, ossiano le azioni, sono nominativi od al portatore a scelta dei richiedenti, e si possono convertire dall'una all'altra forma secondo le norme consuete sulla materia:

Sono estratti da un registro a matrice, portano un numero d'ordine, sono firmati da due membri del Consiglio d'Amministrazione e dal Direttore e muniti del bollo a secco della Società.

Art. 8. Gli Azionisti non sono obbligati che fino a concorrenza del montare delle loro azioni.

Art. 9. Ciascun'azione dà diritto a una quota proporzionale nell'attivo sociale e nel riparto dei beneficii.

Art. 10. Il possesso di un'azione, o di un certificato provvisorio implica adesione agli Statuti della Società e alle decisioni dell'Assemblea Generale.

Art. 11. L'azione è indivisibile e la Società non riconosce che un solo proprietario per azione.

Gli eredi e i creditori di un Azionista non possono mai provocare l'apposizione dei sigilli sulle proprietà e sui valori della Società, nè in verun modo immischiarsi nella di lei amministrazione, e dovranno per l'esercizio dei loro diritti, riferirsi agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell'Assemblea Generale.

TITOLO II.

Funzioni della Banca.

Art. 12. Le operazioni a cui si dedica la Banca sono le seguenti:

A) Ricevere in deposito prodotti agricoli, grezzi, o manifatti, di meno difficile conservazione, rilasciando ai deponenti certificati di deposito girabili, anche divisi in più titoli.

B) Fare, sui generi depositati per commissione, anticipazioni dalla metà ai due terzi del loro valore con annotazione analoga sui relativi certificati di deposito contro pagherò a scadenza entro quattro mesi.

C) Vendere per conto dei deponenti qualsiasi specie di prodotti all'asta pubblica od a licitazione privata a scelta dei medesimi.

D) Ricevere somme di danaro in deposito verso corrisponsione d'interesse graduato secondo il termine ed il modo della restituzione.

E) Rilasciare poi depositi di danaro apoche di credito, a guisa dei *chéques* inglesi, producenti interessi ed esigibili a vista od a termine.

F) Ricevere in deposito oggetti preziosi, titoli di pubblica rendita ed azioni industriali per fare su di essi anticipazioni giusta le determinazioni settimanali del Consiglio d'Amministrazione.

G) Fare il servizio di cassa, riscossioni e pagamenti, per conto dei committenti e specialmente dei proprietarii, degli affittuarii, e degli agricoltori.

H) Aprire crediti e conti.correnti all'agricoltura ed alle industrie affini sopra ipoteche od altre solide garanzie, accettate dal Consiglio d'Amministrazione, il quale potrà anche ammettere crediti allo scoperto fino a concorrenza di lire mille verso degli agricoltori che giudicherà meritevoli di fiducia.

I) Acquistare crediti privilegiati od ipotecarii e procurare con ogni mezzo migliore capitali all'agricoltura e alle industrie affini.

L) Imprestare sopra idonea ipoteca agli agricoltori anche con restituzione graduata sotto forma di ammortimento, ritirando eziandio, quando ciò si possa fare per legge, cedole ipotecarie girabili.

M) Creare e negoziare a fronte delle suddette operazioni, titoli speciali sotto il regime del diritto comune.

N) Dare e ricevere all'incasso ed allo sconto effetti cambiarii; ammettere allo sconto effetti cambiarii a due o più firme a termine fisso o con rinnovazione o con graduale estinzione.

O) Assumersi il pagamento delle pubbliche imposte a favore dei proprietarii o dei fittaiuoli, con quelle garanzie che saranno accettate dal Consiglio d'Amministrazione.

P) Scontare ai proprietarii le mercedi di affitto, e così pagarle per conto degli affittuarii con subentrare nei diritti dei proprietarii stessi, o con altre solide garanzie accettate dal Consiglio d'Amministrazione.

Q) Concorrere a pubblici appalti di provviste di prodotti agricoli.

Art. 13. Le competenze della Banca relative alle suddette operazioni verranno regolate da tariffe stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 14. Potrà la Banca adottare per l'ammessione agli sconti il sistema del Castelletto, secondo il regolamento interno da formarsi a quest'uopo dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 15. La Banca potrà stabilire succursali nelle città e nei borghi più cospicui, affine di agevolare le operazioni sovra accennate.

Potrà eziandio concertarsi colle casse di risparmio e cogli altri stabilimenti di beneficenza e di credito per dare un largo sviluppo al credito agricolo.

Art. 16. La Banca potrà per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, e dietro speciale autorizzazione del governo emettere obbligazioni proprie nominative od al portatore per un valore che non sorpassi la metà del fondo sociale versato.

Art. 17. Le operazioni della Banca essendo specialmente rivolte allo scopo di applicare il credito e le agevolezze commerciali all'agricoltura ed alle industrie affini, perciò gli atti dei terzi colla mede-

sima si considerano sempre di natura commerciale, e tutti coloro che trattano con essa s'intendono rinunciare ad ogni eccezione intorno alla natura commerciale delle obbligazioni da essi assunte.

Art. 18. Dopo tre anni dalla sua fondazione la Banca potrà destinare una parte non eccedente il decimo de' suoi utili a premii in favore dell'agricoltura.

TITOLO III.

Dell'amministrazione della Società.

Art. 19. La Società è amministrata da un Direttore, sotto la sorveglianza e secondo le determinazioni di un Consiglio d'Amministrazione, composto di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale fra gli Azionisti aventi stabile residenza in Torino.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili: dopo il primo triennio si rinnovano per terzo ogni anno, prima per sorteggio e poi per anzianità di nomina.

Il Direttore è nominato ed è rivocabile dal Consiglio a votazione segreta, ed a maggioranza assoluta fra tutti i membri.

Può essere scelto nel Consiglio o fuori; se scelto nel Consiglio cessa di esser Consigliere.

Art. 20. Pei primi tre anni della Società in deroga all'articolo precedente, il Consiglio d'Amministrazione si compone dei nove membri che saranno scelti fra loro dai fondatori della Società entro giorni dieci successivi alla pubblicazione del Reale Decreto di approvazione.

Art. 21. Non possono essere simultaneamente Consiglieri il padre e figlio, i fratelli ed i socii solidarii della stessa casa di commercio.

Ove si trattino nel Consiglio affari in cui sia implicato l'interesse personale di alcuno dei Consiglieri, questi dovrà astenersi dall'intervenire alla seduta.

Art. 22. Quando avvenisse che per qualsiasi causa il numero dei Consiglieri fosse ridotto a meno di cinque, sarà necessaria la convocazione dell'Assemblea Generale affine di compiere il numero voluto.

Chi surroga un Consigliere anzitempo scaduto, non starà in carica, che il tempo che avrebbe durato il suo antecessore.

Art. 23. Ciascun Consigliere entrando in carica, deve depositare nella cassa della Società dieci azioni, che restano inalienabili durante il tempo delle rispettive funzioni.

Il Direttore dovrà depositare quaranta azioni liberate.

Art. 24. Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno il Presidente, un Vice-presidente ed il Segretario: quest'ultimo può essere anche scelto fuori del novero dei Consiglieri, ed in tal caso sarà considerato come un semplice impiegato dell'Amministrazione.

In caso d'assenza del Presidente o del Vice-presidente, presiede alle sedute del Consiglio l'anziano di nomina fra i Consiglieri presenti e a parità di condizione il maggior di età.

Art. 25. Il Consiglio terrà due sedute ordinarie al mese, nei giorni ed ore che saranno prestabiliti nel regolamento interno: potrà essere invitato dal Presidente o da chi ne fa le veci a sedute straordinarie mediante avvisi a domicilio da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta, salvi i casi d'urgenza.

Art. 26. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza fra i presenti, ad eccezione di quelle concernenti alla nomina o revoca del Direttore, e all'emissione delle due prime serie d'azioni, le quali dovranno essere approvate dalla maggioranza dell'intiero Consiglio.

In caso di parità, prepondera il voto di chi presiede.

Niuno dei Consiglieri può farsi rappresentare.

Art. 27. Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in verbali sottoscritti dal Presidente, e da un Consigliere, e custoditi in apposito registro nella sede della Società.

Gli estratti di questo registro, certificati conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 28. I Consiglieri non contraggono per ragion del loro ufficio obbligo personale: sono soltanto risponsabili dell'esecuzione del loro mandato a tenor dell'articolo 41 del Codice di commercio.

Art. 29. Il Consiglio è munito dei poteri più ampi intorno all'Amministrazione della Società, e concentra in sè tutte le attribuzioni che non sono nominativamente riservate all'Assemblea Generale.

Fa i regolamenti interni che crede opportuni, nomina gl'impiegati che occorrono e ne fissa la retribuzione, e statuisce sull'impiego dei fondi sociali.

Può affidare a qualche suo membro od a commissioni elette nel suo seno qualche parte delle sue attribuzioni in modo temporario, e sotto riserva della ratifica.

Art. 30. Le funzioni dei consiglieri sono gratuite: essi riceveranno tuttavia, per le sedute del Consiglio, e per quelle delle Commissioni, medaglie di presenza.

Art. 31. Il Direttore è il rappresentante della Società rispetto ai terzi, e l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio.

Propone al Consiglio la nomina degli impiegati, dirige il lavoro negli ufficii dell'Amministrazione, sorveglia la contabilità, il portafoglio, le derrate in magazzino, e gli altri oggetti in deposito, la cassa e le scritture, firma i contratti di compra e vendita, la corrispondenza, le girate e quitanze delle cambiali e dei biglietti all'ordine, i mandati di pagamento, i buoni del tesoro, i trapassi e ogni altro effetto, titolo e documento risguardante l'Amministrazione della Società.

Accetta le tratte sulla Società, firma il trapasso delle azioni e di tutti gli altri titoli appartenenti alla Società.

Rappresenta la Società in giudizio dietro l'autorizzazione del Consiglio.

Cura le iscrizioni d'ipoteca e di privilegio ed acconsente alle relative cancellazioni e surrogazioni.

Può essere chiamato ad assistere con voce consultiva alle sedute del Consiglio o delle Commissioni.

In caso d'urgenza può provvedere direttamente agli atti conservatorii nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio nella prima seduta.

Art. 32. In caso di malattia o di mancanza del Direttore il Consiglio provvede per mezzo di uno dei suoi membri alla di lui temporaria surrogazione.

Art. 33. Gli esercizii della Società si regolano ad anni solari. Il primo anno sociale finisce col dicembre successivo all' emanazione del R. Decreto di approvazione della Società.

Alla fine d'ogni anno si fa il bilancio generale delle operazioni della Società secondo le norme prescritte dal regolamento interno.

Ad ogni semestre vi sarà un conto riassuntivo delle operazioni della Società.

I conti sono stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, rassegnati annualmente all'Assemblea Generale.

Art. 34. Gli utili della Società risultano dal prodotto netto delle operazioni fatte dopo detrazione di tutte le spese.

Su di essi si preleva primieramente l'ottava parte per erogarla in medaglie di presenza ai membri del Consiglio secondo le norme del regolamento interno, e il rimanente utile, dedotto il dieci per cento, da portarsi al fondo di riserva, sarà distribuito agli Azionisti a titolo d'interesse e di dividendo.

La detrazione del fondo di riserva sarà regolata in guisa che la riserva non abbia ad eccedere il decimo del capitale sociale versato.

Art. 35. Gl'interessi e i dividendi non riscossi entro cinque anni dalla rispettiva scadenza, s'intendono prescritti in favore della Società.

TITOLO IV.

Dell'Assemblea generale.

Art. 36. L'Assemblea Generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Azionisti.

Essa si compone di tutti gli Azionisti che risultano possessori di quattro azioni caduno per deposito fattone alla cassa della Società almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'Adunanza.

Il certificato del detto deposito serve di biglietto d'ingresso all'Adunanza.

Art. 37. L'Assemblea Generale è convocata in Torino presso la Sede della Società dal Consiglio d'Amministrazione, per avviso inserito quindici giorni prima nel Giornale Ufficiale del Regno e in quello della Provincia di Torino.

È convocata ordinariamente ogni anno nel mese di marzo.

È convocata straordinariamente sempre quando il Consiglio d'Amministrazione lo creda opportuno, o quando venti Azionisti depositanti nella sede della Società il decimo delle azioni in corso ne facciano domanda.

Art. 38. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale non sono valide senza l'intervento di trenta Azionisti almeno, che rapppresentino la quinta parte del capitale sociale.

Mancando queste condizioni, il Consiglio d'Amministrazione provvederà per una nuova convocazione con intervallo non minore di dieci giorni dall'avviso, e questa nuova adunanza sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e la quantità delle loro azioni.

Nei casi d'urgenza il Consiglio può diminuire il termine sovra stabilito, facendone cenno nell'avviso di convocazione.

Art. 39. Nell'Assemblea Generale ogni quattro azioni depositate danno diritto ad un voto, in guisa però che nessuno possa avere più di cinque voti.

L'Azionista può farsi rappresentare per lettera da altro Azionista e non mai da un estraneo; ma anche nel caso di mandato altrui, l'Azionista non può mai avere in tutto più di cinque voti.

Art. 40. Presiede all'Assemblea Generale il Presidente o quell'altro Membro che sarà designato dal Consiglio d'Amministrazione.

I due maggiori Azionisti presenti ed accettanti fanno le funzioni di scrutatori.

L'Ufficio così composto nomina il Segretario.

Art. 41. L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale è fissato dal Consiglio d'Amministrazione e pubblicato nella sala dell'adunanza.

In quest'ordine del giorno dovranno essere comprese le proposte che saranno firmate da dieci Azionisti che abbiano depositato almeno cinquanta Azioni, quando le dette proposte sieno state presentate al Consiglio almeno cinque giorni prima dell'Adunanza.

Art. 42. Spetta all'Assemblea di deliberare:

Sulla nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione dopo il primo triennio;

Sul rendiconto annuale della Società e sulla fissazione dei dividendi;

Sull'emissione delle serie d'Azioni successive alle due prime;

Sui casi di liquidazione o di proroga della Società;

Sulle modificazioni o riforme dello Statuto.

Art. 43. Le proposte che fa il Consiglio d'Amministrazione hanno sempre la priorità nell'Assemblea generale.

Art. 44. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono a voto aperto, eccetto il caso delle elezioni, e sono prese a maggioranza assoluta.

In caso di parità prevale la parte per cui vota l'Azionista che presiede.

Nelle elezioni quando il Candidato non riunisce in sè la maggioranza assoluta dei voti, si fa il ballottaggio fra coloro che hanno conseguito più voti, scegliendoli in numero doppio di quello dei posti da conferirsi, e basterà allora la maggiorità relativa, e in caso di parità s'intenderà eletto il maggior Azionista o in difetto il maggiore d'età.

Art. 45. Le deliberazioni concernenti la liquidazione della Società prima del termine stabilito, la proroga della Società, la riforma o modificazione degli Statuti, non sono valide, se non sono appoggiate dai due terzi dei voti dei membri presenti e non sono eseguibili senza l'autorizzazione del Governo.

Art. 46. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono consegnate in verbali, trascritti sovra uno speciale registro, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Gli estratti di questo registro, certificati conformi dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno prova delle deliberazioni dell'Assemblea generale.

Art. 47. Qualora il risultato di un rendiconto annuale presentasse la perdita di un terzo del capitale sociale effettivamente emesso, il Consiglio d'Amministrazione dovrà proporre alla discussione dell'Assemblea generale lo scioglimento della Società.

In caso di scioglimento intempestivo lo stralciario è nominato dall'Assemblea generale.

Torino, 19 gennaio 1865.

Firmati all'originale

Avv. Cesare Dalmazzi
Maurizio Farina
Secondo Galoppo
Leone Carpi
Alessandro Malvano
Giusto Emanuele Garelli
Gioanni Cagnassi
Augusto Perussia
Luigi Franchi
Vincenzo Rossi
Luigi Giudice
Venceslao Massimino
Geometra Vincenzo Bellana
Saverio Bruno Tornaforte
Giuseppe Silvetti
Alessandro Geranzani, della
Casa Bianchetti e Geranzani

Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice Torinese.